

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 21/2017

del 3 febbraio 2017

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1755]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1411 della Commissione, del 24 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1412 della Commissione, del 24 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 2016/1413 della Commissione, del 24 agosto 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) 2016/1416 della Commissione, del 24 agosto 2016, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari <sup>(4)</sup>.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato II dell'accordo SEE il capitolo XII è così modificato:

1. al punto 54zzzzzp [regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1413**: Regolamento (UE) 2016/1413 della Commissione, del 24 agosto 2016 (GU L 230 del 25.8.2016, pag. 8).»

2. Al punto 55 [regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1416**: Regolamento (UE) 2016/1416 della Commissione, del 24 agosto 2016 (GU L 230 del 25.8.2016, pag. 22).»

3. Dopo il punto 118 [regolamento (UE) 2016/1390 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«119. **32016 R 1411**: Regolamento (UE) 2016/1411 della Commissione, del 24 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 230 del 25.8.2016, pag. 1).

120. **32016 R 1412**: Regolamento (UE) 2016/1412 della Commissione, del 24 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia (GU L 230 del 25.8.2016, pag. 6).»

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 25.8.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 230 del 25.8.2016, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 230 del 25.8.2016, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 230 del 25.8.2016, pag. 22.

